

COMUNE DI BACENO

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Istituzione e presupposto impositivo

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

Articolo 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 – Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 – Obblighi tributari

Articolo 9 - Accertamenti

Articolo 10 – Sanzioni

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Articolo 12 – Rimborsi

Articolo 13 – Contenzioso

Articolo 14 – Disposizioni finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

Articolo 1

Principi generali

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e disciplinata dal presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Oltre a dettagliare quanto già previsto dalla legge in materia di fattispecie imponibili, soggetti passivi e imposta massima applicabile, il regolamento stabilisce i criteri di gradualità dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari, le modalità di controllo effettuate dal Comune, l'applicazione e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, manutenzione, promozione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2020.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Baceno.
3. Si intendono per strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, residenze d'epoca, campeggi, villaggi vacanze etc., nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 ubicati nel comune di Baceno.
4. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Baceno, per il turismo riguardanti:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 - b) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione e comunque investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica del Comune di Baceno, quali, ad esempio, progetti di mobilità turistica interna, l'arredo urbano e le luminarie;

- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti Locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili ed ai non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici in particolare:
 - spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione del territorio, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport;
 - spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;
 - spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o associazioni di volontariato.
2. Entro il 30/11 di ogni anno il Consiglio Comunale dovrà essere informato sugli interventi realizzati o finanziati.
3. Le relazioni di cui al punto 2 del presente articolo, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Baceno.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a. il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
 - b. il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5- ter del d.l. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis del d.l. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime.
3. La Giunta Comunale ha assimilato le “locazioni brevi” alle strutture ricettive extralberghiere.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - disabili;
 - residenti nel Comune di Baceno;
 - un soggetto per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore). La gratuità deve essere dimostrata con apposita documentazione (esempio fattura rilasciata alla persona a costo zero).
2. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Baceno. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente la dichiarazione delle presenze. Tale dichiarazione deve essere effettuata entro il 16 del mese successivo mediante portale telematico messo a disposizione dell'amministrazione.
5. Il gestore della struttura effettua almeno annualmente il versamento al Comune di Baceno delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Tale versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo con le seguenti modalità:
 1. mediante bonifico bancario, avendo cura di inserire come Causale la seguente dicitura:
“IMPOSTA DI SOGGIORNO- nominativo struttura- trimestre o semestre per cui si effettua il versamento;
 2. mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 3. tramite procedure telematiche, PagoPa

Articolo 8

Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 hanno l'obbligo di presentare trimestralmente una comunicazione al Comune riportante:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento,

- il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6,
 - l'imposta dovuta (nella rata corrispondente a quella in cui il versamento viene effettuato),
 - gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7,
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
 - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzioni amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzioni amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D. Lgs. 546/1992.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Il regolamento ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio.

3. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

4. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico.